

VERBALE DI ACCORDO

Il giorno SETTE gennaio 2009, in Roma

Tra

la Banca Nazionale del Lavoro S.p.A.

e


le Segreterie degli Organi di Coordinamento delle R.S.A.
DIRCREDITO, FABI, FIBA/CISL, FISAC/CGIL, SINFUB e UIL CA

Premesso che

- con accordo del 30 ottobre 1997 è stata definita la regolamentazione della previdenza complementare nei riguardi dei dipendenti della Banca assunti successivamente al 28 aprile 1993 (c.d. "nuovi iscritti");
- al fine di rafforzare il patrimonio della Sezione B del Fondo (destinata a rimanere l'unica gestione alimentata da partecipanti "attivi"), le Fonti istitutive hanno avviato – successivamente alla trasformazione, avvenuta a decorrere dal 1/1/2003, della Sezione A del Fondo Pensioni del Personale BNL a regime a contribuzione definita - un percorso di graduale allineamento del contributo riconosciuto dalla Banca ai lavoratori e alle lavoratrici iscritti alla Sezione B (pari all'epoca al 2% della retribuzione rilevante ai fini della determinazione del T.F.R) rispetto a quello versato a favore dei "vecchi iscritti" partecipanti alla Sezione A (corrispondente al 4% della retribuzione annua lorda);
- la quota di contribuzione a carico dell'azienda per i "nuovi iscritti" – a seguito degli incrementi previsti dagli accordi successivamente intervenuti tra le Fonti istitutive, l'ultimo dei quali sottoscritto il 14 febbraio 2008 - risulta essere attualmente pari al 3,65 % della retribuzione rilevante ai fini della determinazione del T.F.R.;
- nell'ambito del confronto in corso per il rinnovo del Contratto integrativo aziendale le Organizzazioni Sindacali hanno avanzato richiesta di un ulteriore aumento della contribuzione a carico della Banca in favore dei "nuovi iscritti";

si conviene quanto segue

- 1) a conclusione del percorso di graduale allineamento tra gli iscritti alla Sezione B con quelli della sezione A di cui in premessa, a decorrere dal 1 dicembre 2009 la contribuzione a carico della Banca in favore dei lavoratori a tempo indeterminato iscritti alla Sezione B sarà aumentata di una quota pari allo 0,35%;
- 2) dal 1 dicembre 2009 l'art. 4 punto b) dell'accordo del 30 ottobre 1997 – avente ad oggetto la determinazione della contribuzione a carico della Banca nei riguardi dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato iscritti alla Sezione B – dovrà intendersi modificato come segue: "un contributo nella misura del 4% della retribuzione assunta a base della determinazione del T.F.R.";



- 3) restano confermate le restanti previsioni del citato accordo del 30 ottobre 1997;
- 4) restano confermate le previsioni dell'accordo del 16 novembre 2005 recante la regolamentazione della contribuzione alla previdenza complementare dei lavoratori della Banca assunti con contratto di apprendistato

° ° °

Copia del presente verbale sarà inoltrato a cura della Banca al Consiglio di Amministrazione del Fondo Pensioni per le conseguenti determinazioni di competenza.

Letto, confermato e sottoscritto.

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A.



le Segreterie degli Organi di Coordinamento delle R.S.A.

DIRCREDITO

FABI

FIBA/CISL

FISAC/CGIL

SINFUB

UIL CA

